



CONCORSO DOCENTI PNRR 2

SCUOLA DI I E II GRADO

SCHEDA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

PRESENTAZIONE DOMANDE DALLE ORE 14 DELL'11 DICEMBRE

In data 11 dicembre è stato pubblicato il decreto che bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Presentazione istanza di partecipazione

I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 dell'11 dicembre e fino alle ore 23.59 del 30 dicembre

Unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it

Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line".

<https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpolis.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fpolis%2Fprivate%2Flogin%2FsubAdminForward.do%3FdesiredTarget%3Dentra>

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio"

<https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=http://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/>

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Unica regione – più classi di concorso/tipologie di posto

Si può presentare istanza di partecipazione:

- in **un'unica regione**;
- per **massimo 4 procedure: una sola classe di concorso di I grado + una sola classe di concorso di II grado + posto di sostegno I grado + posto di sostegno II grado.**



Chi partecipa contemporaneamente sia per I grado (una classe di concorso e/o sostegno) che per II grado (una classe di concorso e/o sostegno), **non può**, quindi, presentare domanda in **due regioni diverse per i diversi gradi o le diverse tipologie di posto**.

Attenzione: i candidati che partecipano al concorso **anche** per la **scuola dell'infanzia e/o primaria** (posto comune e/o sostegno), potranno scegliere per queste ultime **anche una regione diversa** rispetto a quella in cui partecipano per la scuola di I e/o II grado (es. Lombardia per la scuola di I e/o II grado e Piemonte per la scuola dell'infanzia e/o primaria).

Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

Per cui, a seconda dei titoli di accesso posseduti, è possibile partecipare, **complessivamente**, alle seguenti procedure concorsuali:

1. una sola classe di concorso della scuola secondaria di primo grado;
2. una sola classe di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
3. primo grado posto di sostegno;
4. secondo grado posto di sostegno;
5. infanzia posto comune;
6. primaria posto comune;
7. infanzia posto di sostegno;
8. primaria posto di sostegno.

Indicazione delle classi di concorso accorpate

Nell'istanza, l'aspirante che intende partecipare alle procedure relative **alle classi di concorso accorpate con D.M. 255 del 2023** dovrà esprimere, per ciascun grado di istruzione, **i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l'allegato 1-bis e indicati nella colonna "Nuovi codici"**.

Di seguito le classi di concorso accorpate:

- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17).
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22).
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25).
- A-30 nuova denominazione: Musica nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30).
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49).
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72).



- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3).

Contributo di segreteria

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari **ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso e tipologia di posto per la quale si presenta l'istanza.**

Per cui, ad esempio, chi partecipa sia per una classe di concorso del I grado che per una classe di concorso del II grado, verserà un contributo pari ad euro venti (20/00). Se, poi, si partecipa anche per il sostegno, bisogna pagare un contributo pari a euro dieci (10/00) per ogni procedura di sostegno (una per la scuola di I grado e una per la scuola di II grado). La stessa cosa vale per ogni singola procedura per la scuola dell'infanzia e/o primaria (compreso il sostegno).

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema "Pago In Rete" <https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/>.

Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all'interno dell'istanza di presentazione domanda. La causale e l'importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti richiesti nell'istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento.

Attenzione: L'avvenuto pagamento **deve essere dichiarato nell'istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.**

Requisiti di accesso

Posti comuni

Si accede con **uno** dei seguenti titoli **che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda:**

- laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + **abilitazione** all'insegnamento per la specifica classe di concorso (conseguita **anche a seguito del completamento** del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale per l'anno accademico 2023/24 - 30 o 60 CFU/CFA - entro i termini di presentazione della domanda);
- laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + **almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5** (escluso l'anno in corso).

I tre anni possono essere stati complessivamente svolti anche in ordini di scuola diversi e anche sul sostegno, purché almeno uno dei tre sia stato specifico, ossia svolto per la classe di concorso per cui si partecipa al concorso. Per tutti e tre gli anni viene calcolata come "annualità" il servizio prestato in un determinato anno scolastico per almeno 180 gg. (anche non consecutivi) oppure ininterrottamente da almeno il 1° di febbraio fino



agli scrutini compresi. Considerata la data di pubblicazione del bando, ai fini dei tre anni l'anno in corso non si conta.

- laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + **24 CFU/CFA** conseguiti entro il 31 ottobre 2022;
- laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + i primi **30 CFU/CFA** del nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale;
- **ITP**: abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso *oppure* diploma di scuola secondaria di accesso alla specifica classe di concorso.

Attenzione: Per il ruolo dei laureati, il **solo** possesso della laurea di accesso alla classe di concorso richiesta, in assenza dell'ulteriore requisito aggiuntivo, **non è titolo di partecipazione al concorso**.

Partecipano con riserva:

Gli aspiranti che, **entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale**, siano iscritti al nuovo percorso universitario e accademico di formazione iniziale dell'anno accademico 2023/24 e non abbiano ancora conseguito i 30 CFU primo periodo per l'accesso al concorso e gli aspiranti che, **entro il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale**, siano iscritti ad un percorso da 30 CFU/CFA (allegato 2) o 60 CFU/CFA dell'anno accademico 2023/24.

Il termine ultimo per acquisire il titolo e sciogliere la riserva è il 30 giugno 2025. Il mancato conseguimento entro il termine sopra indicato comporta la decadenza dalla graduatoria.

Posti di sostegno

Titolo di specializzazione sul sostegno, **con riferimento alle procedure distinte per la scuola di I grado o per la scuola di II grado**, in possesso **alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda**, conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Non sono ammesse **partecipazioni con riserva in attesa** del conseguimento del titolo.

Dichiarazioni rispetto ai titoli di accesso

Per quanto riguarda i **titoli di studio, le abilitazioni o le specializzazioni**, l'aspirante dovrà indicare l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato.

Per chi accede con la laurea di accesso alla classe di concorso richiesta + 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022: l'aspirante dovrà dichiarare di aver conseguito la certificazione relativa al riconoscimento dei 24 CFU/CFA secondo le modalità stabilite dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616¹, nonché la relativa data di conseguimento.

¹ Al termine del percorso l'istituzione universitaria o accademica dove esso viene svolto certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti. Detta certificazione assolve al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e 2, lettera b), del decreto legislativo.



Per chi accede con un titolo conseguito all'estero e già riconosciuto in Italia: devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo.

Partecipazione con riserva - titolo estero non ancora riconosciuto - su posto comune e di sostegno

Nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo **conseguito all'estero** i titoli di accesso, **abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento**, ai sensi della normativa vigente, **entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale**.

I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Non sono ammesse **partecipazioni con riserva in attesa** del conseguimento del titolo all'estero.

Le prove

a) Prova scritta computer-based

Prova unica

Per la scuola secondaria la prova è **unica – computer based** - anche se si concorre per più classi di concorso o tipologie di posto.

Es.: chi concorre sia per una classe di concorso del I grado che per una classe di concorso del II grado, svolge un'**unica prova** scritta e di conseguenza anche la valutazione della prova si effettua **un'unica volta valevole per entrambe le procedure**. La stessa cosa avviene quando si concorre **anche** per posto di sostegno di I e/o II grado.

Pertanto, ammesso che l'aspirante partecipi a tutte e quattro le procedure consentite nella scuola secondaria (classe di concorso I grado + posto di sostegno; classe di concorso II grado + posto di sostegno), la prova scritta **si svolge una sola volta e vale per tutte le procedure per cui si concorre**.

Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.

N.B. Se l'aspirante partecipa sia al concorso per la secondaria che a quello per infanzia e/o primaria, invece, **svolgerà due prove distinte** (una per la secondaria di I e/o II grado compreso il sostegno, una per infanzia e/o primaria compreso il sostegno).

Durata

È pari a **100 minuti**, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'articolo 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021, nonché quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto.



Quesiti

È composta da **cinquanta** quesiti, così ripartiti:

- a. **quaranta quesiti** a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
 - ✓ **dieci** quesiti di ambito pedagogico;
 - ✓ **quindici** quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
 - ✓ **quindici** quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
- b. **cinque quesiti** a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- c. **cinque quesiti** a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito consiste in **una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta**; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale.

Pubblicità dei quesiti

Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

Votazione

Il voto minimo per superare la prova è **pari a 70/100**.

Se si partecipa a più procedure

Il risultato conseguito dal candidato nell'unica prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Non contestualità delle prove

L'amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Materiale che non si può utilizzare durante la prova

Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati.



È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice.

In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

Sanzioni

Il concorrente che contravviene alle disposizioni sopra citate, o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

Elenco delle sedi d'esame e termini di preavviso

L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli USR presso i quali si svolgono le prove **almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse**, tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento e nei rispettivi albi e siti internet (si accede tramite link all'area "Graduatorie" della Piattaforma "Concorsi e Procedure selettive" i cui si può visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione).

Documenti

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame.

Sanzioni per assenza

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, **ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore**, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

b) Prova orale

Chi viene ammesso

Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, **un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso** nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, **a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100.**

Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Distinta per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto

La prova orale, a differenza di quella scritta, **è una per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto** (es. chi partecipa per una classe di concorso del I grado e per il relativo posto di sostegno svolgerà due prove con valutazioni distinte). **Ciò vale anche per le classi di concorso accorpate (es. a12 e a22).**



In cosa consiste

Posti comuni: è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Posti di sostegno: verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Conversazione in lingua inglese

La prova orale **per i posti comuni e di sostegno** valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue **ad eccezione** dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Le tracce

Prima dell'inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all'inizio della prova.

Ciascun candidato estrae le domande disciplinari **all'inizio della prova orale**.

Lezione simulata

Nel corso della prova orale per i posti comuni e di sostegno si svolge altresì un test didattico, che consiste in una lezione simulata la cui durata non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale.

Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui allegato contenente i programmi.

La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata **è estratta dal candidato 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova**; qualora il candidato non sia presente all'ora prevista per l'estrazione, la commissione procede all'estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.



Le commissioni predispongono le tracce relative alla lezione simulata in **numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale.**

Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Classi di concorso A-24, A-25 e B-02

Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Durata

Ha una durata massima complessiva di **45 minuti**, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021.

La durata della **lezione simulata** non può essere superiore alla metà dell'effettiva durata della prova orale.

Punteggio

La commissione assegna alla prova orale un **punteggio massimo di 100 punti.**

Per superare la prova è necessario il **punteggio minimo di 70 su 100.**

Prova pratica (nell'ambito della prova orale)

Nei casi in cui è previsto lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione **ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio.**

Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un **punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.**

Titoli accademici, scientifici, professionali

La commissione assegna un punteggio massimo complessivo di **50 punti** ai titoli accademici, scientifici, professionali. I titoli **devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.**

Valutazione complessiva – prove e titoli

Le commissioni giudicatrici dispongono di **duecentocinquanta punti**, di cui cento alla prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

- a) **Prova scritta:** è assegnato un punteggio massimo di **100 punti**, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo **non inferiore a 70 punti**. Il risultato conseguito dal candidato nell'unica prova svolta



viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna tipologia di posto.

- b) **Prova orale:** è assegnato un punteggio massimo complessivo di **100 punti**, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio **non inferiore a 70 punti**.
- c) **Eventuale prova pratica:** Nei casi in cui è prevista lo svolgimento della prova pratica nell'ambito della prova orale, la commissione ha a disposizione **100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio orale**. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo **minimo di 70 punti su 100**.
- d) **Titoli:** La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali un punteggio massimo complessivo di **50 punti**.

Candidate in stato di gravidanza o allattamento

Alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale.

A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), **almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a**.

Il **mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti** non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

Soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Hanno la possibilità di sostituire le prove scritte dei concorsi pubblici con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove (Legge 6 agosto 2021, n. 113, articolo 3, comma 4-bis).

Candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia

Ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, **che ne facciano richiesta**, sono assistiti nell'espletamento della prova/delle prove da personale individuato dal competente USR.

- Coloro che richiedano ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova dovranno documentare le proprie condizioni con apposita dichiarazione resa dalla commissione



medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che le diverse condizioni personali determinano in funzione della prova concorsuale.

- L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso.
- Stante la modalità di espletamento della prova scritta (computer-based), qualora il candidato partecipi per più tipologie di posto e chiedi di ausili e/o tempi aggiuntivi, la valutazione in merito sarà effettuata congiuntamente dalle commissioni costituite competenti per le relative procedure.

Il **mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti**, non consentirà all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.

Riserva dei posti

Ai sensi del DPR del 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i, nei pubblici concorsi, **le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.**

Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.

Riserve di legge per invalidi e orfani (e categorie equiparate)

Riserva N, M - La legge n. 68/99 sancisce il diritto all'inserimento nel mondo del lavoro prevedendo una riserva di posti sia per coloro che hanno **una percentuale di invalidità pari o superiore al 46% (N)**, sia per **gli orfani o profughi o vedove di guerra, per servizio e per lavoro (M)**.

I beneficiari **hanno diritto a una riserva dei posti, 7% riserva N e 1% riserva M a livello provinciale e per singola tipologia di posto, fino al 50% delle assunzioni.**

Il calcolo della quota d'obbligo del 7% e dell'1% assume a parametro di riferimento il numero complessivo dei lavoratori occupati (e non, quindi, il numero dei posti messi a concorso all'interno della procedura concorsuale).

Iscrizione nelle liste di collocamento: Il riservista, per poter godere del diritto all'assunzione deve anche essere inserito nelle liste di collocamento mirato presso i Centri territoriali per l'Impiego. I candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.



Candidati occupati: Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Riserve di legge in favore dei militari volontari congedati

Riserva R - il **30% dei posti messi a concorso è riservato ai militari volontari congedati** ai sensi degli artt. 1014 e 678 del d. lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni/integrazioni. La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:

- a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
- b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
- c) VFB volontari in ferma breve triennale;
- d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. La riserva dei posti si applica a scorrimento della graduatoria.

Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito

Ai sensi della Legge 21 giugno 2023 n. 74 è prevista **una quota pari al 15% dei posti riservata a favore degli operatori volontari** che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

Tre anni di servizio negli ultimi 10 (escluso quello in corso)

Ai sensi dell'art. 13, cc. 9 e 10, del DM 205/23, è **prevista una riserva di posti, pari al 30%**, per gli aspiranti che, **entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso**, abbiano svolto presso le scuole statali **un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti**.

I tre anni possono essere stati complessivamente svolti **anche in ordini di scuola diversi e anche sul sostegno, purché almeno uno dei tre sia stato specifico**, ossia svolto per la classe di concorso per cui si partecipa al concorso oppure su posto di sostegno (anche senza titolo) se si partecipa per i posti di sostegno. Per tutti e tre gli anni viene calcolata come "annualità" il servizio prestato in un determinato anno scolastico per almeno 180 gg. (anche non consecutivi) oppure ininterrottamente da almeno il 1° di febbraio fino agli scrutini compresi.

Considerata la data di pubblicazione del bando, **l'anno in corso non si conta**.

Nota bene:

- la riserva vale in una sola regione;
- la percentuale di posti riservati si calcola con arrotondamento per difetto;
- la riserva si applica, solo se il numero di posti banditi per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto sia pari o superiore a quattro.



Titoli di preferenza

Il DPR n. 82/2023 ha previsto che, **a parità di titoli e di merito**, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:

- a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre. La preferenza di genere trova applicazione nel caso in cui il differenziale tra i generi, quale risulti dal bando, sia superiore al 30%;
- p) minore età anagrafica.

I titoli di preferenza devono essere posseduti **alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda**.

Graduatorie di merito regionali

- Sono regionali e distinte per classe di concorso e tipologia di posto.
- Non c'è nessuna distinzione tra docenti che hanno partecipato con l'abilitazione e docenti senza abilitazione (vale solo il maggior punteggio).
- Sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso.
- È possibile l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove



concorsuali hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.

Vincitori e idonei

È vincitore del concorso chi raggiunge almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove **e rientra nel numero dei posti banditi per la specifica regione e classe di concorso/sostegno.**

È considerato idoneo chi raggiunge almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove **ma non rientra nel numero dei posti banditi per la specifica regione e classe di concorso/sostegno.**

Il vincitore **mantiene sempre il diritto all'immissione in ruolo**, ove occorra anche negli anni successivi.

Per **gli idonei**, invece, **non c'è possibilità di accedere direttamente alle graduatorie** (neanche in coda ai vincitori), perché non è possibile superare il numero dei posti messi a bando. Affinché l'idoneo sia assunto in ruolo **deve verificarsi la rinuncia al ruolo dei vincitori**. Solo così, infatti, resta inalterato il numero degli assunti in ruolo rispetto ai posti messi a bando.

Assunzione in ruolo

Il docente di I e II grado che ha partecipato al concorso con l'abilitazione (posto comune) - compreso chi si è iscritto con riserva e l'ha sciolta positivamente entro il 30/6/2025: Una volta individuato per la relativa classe di concorso sottoscrive direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolge il periodo di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

Il docente di I e II grado che ha partecipato al concorso per la specifica classe di concorso senza abilitazione (posto comune): Una volta individuato per la relativa classe di concorso sottoscrive un contratto a tempo determinato fino al 31/8 durante il quale consegue l'abilitazione. Solo successivamente stipula un contratto a tempo indeterminato e svolge l'anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

Il docente di I e II grado che ha partecipato per i posti di sostegno: Una volta individuato per il relativo posto di sostegno sottoscrive direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolge il periodo di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

Rinuncia al ruolo

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali **comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.**